



PROF. AVV. FEDERICO DINELLI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
PATROCINANTE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Spett.le **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

p.e.c. *attigiudiziaripcm@pec.governo.it*

**Dipartimento per lo Sport**

p.e.c. *ufficiosport@pec.governo.it*

e p.c.

**Avvocatura Generale dello Stato**

p.e.c. *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*

Roma, 18 novembre 2025

Oggetto: **Comune di Collecervino**– richiesta di pubblicazione sul sito di codesta Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Tar Lazio, Roma, Sez. IV-*bis*, 10 novembre 2025, n. 6244, adottata nell’ambito del proc. n.r.g. 12052/2025, ai fini dell’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami

Io sottoscritto Prof. Avv. Federico Dinelli, nella mia qualità di difensore del Comune di Collecervino nel giudizio innanzi al Tar Lazio, Roma, Sez. IV-*bis*, proc. n.r.g. 12052/2025, autorizzato alla notifica per pubblici proclami giusta ordinanza del 10 novembre 2025, n. 6244, con la presente richiedo a codesta Amministrazione di voler provvedere alla pubblicazione della documentazione allegata alla presente ai fini dell’adempimento in oggetto.

In particolare, in esecuzione dell’ordinanza di cui sopra, sono a trasmettere:

- l’indicazione in forma sintetica del **numero del ricorso** presentato dal Comune di Collecervino, avente proc. n.r.g. 12052/2025;



PROF. AVV. FEDERICO DINELLI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
PATROCINANTE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

- il *petitum del ricorso*, dal seguente tenore: *«l’annullamento e/o la riforma del Decreto di approvazione dell’elenco finale dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell’ambito del Disciplinare Linea di intervento “A” dell’Avviso Sport e Periferie 2025 del 15 luglio 2025, nella parte in cui non include il Comune di Collecervino; del Verbale n. 3 del 15 luglio 2025, contenente l’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice per la valutazione delle richieste di contributo pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico “Fondo Sport e Periferie – anno 2025”, nella parte in cui ha assegnato al Comune di Collecervino un punteggio complessivo di 48 punti, inferiore alla soglia minima di 55 punti; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso»;*
  - la *censura proposta*: *«VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, RUBRICATO “CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE”, DEL BANDO DI FINANZIAMENTO “SPORT E PERIFERIE – 2025”, PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUONA AMMINISTRAZIONE, CORRETTEZZA E COERENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA»*, con la quale il Comune di Collecervino ha contestato l’attribuzione, da parte della Commissione valutatrice, di un punteggio pari a zero in relazione ad alcuni criteri di valutazione che lo stesso Comune ha puntualmente dichiarato e documentato nella domanda di partecipazione al bando di finanziamento “Sport e Periferie 2025”.
- Nello specifico, tale omissione valutativa ha determinato, per il Comune, l’attribuzione di un punteggio complessivo di soli 48 punti, risultando così inferiore alla soglia minima di 55 punti prevista per l’accesso al contributo



PROF. AVV. FEDERICO DINELLI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
PATROCINANTE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

economico, nonostante l'ente abbia presentato tempestivamente la propria istanza, collocandosi tra i primi richiedenti a livello nazionale.

In sintesi, il Comune di Collecervino ha denunciato la violazione dell'art. 8 del bando di finanziamento, poiché, pur avendo allegato tutta la documentazione necessaria a comprovare gli interventi dichiarati, ben cinque di essi hanno ricevuto un punteggio pari a zero dalla Commissione, così impedendo all'Ente di rientrare tra i beneficiari del finanziamento. In aggiunta, il Comune ha denunciato l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, sia per la mancata conduzione di un'adeguata istruttoria a supporto della valutazione delle domande, sia per l'omessa motivazione in ordine alla mancata attribuzione dei punteggi relativi ai criteri correttamente dichiarati e documentati nella domanda di partecipazione.

- gli atti impugnati con il ricorso sopra indicato, che sono i seguenti:
  - Decreto di approvazione dell'elenco finale dei progetti ammessi a finanziamento presentati nell'ambito del Disciplinare Linea di intervento "A" dell'Avviso Sport e Periferie 2025 del 15 luglio 2025, nella parte in cui non include il Comune di Collecervino;
  - Verbale n. 3 del 15 luglio 2025, contenente l'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice per la valutazione delle richieste di contributo pervenute nell'ambito dell'avviso pubblico "Fondo Sport e Periferie - anno 2025", nella parte in cui ha assegnato al Comune di Collecervino un punteggio complessivo di 48 punti, inferiore alla soglia minima di 55 punti;
  - ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
- l'ordinanza del 10 novembre 2025, n. 6244;
- l'elenco dei comuni controinteressati, da individuarsi in tutti i comuni che sono stati ammessi al finanziamento "Bando sport e periferie 2025";



PROF. AVV. FEDERICO DINELLI  
ASSOCIATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
PATROCINANTE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

- il ricorso proposto dal comune di Collecervino.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in esecuzione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, dovrà provvedere alla pubblicazione dei documenti sopra indicati sul proprio sito *internet* istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione.

In relazione all'ultimo punto, richiedo a codesta Amministrazione di voler trasmettere allo scrivente avvocato, immediatamente dopo l'adempimento, un attestato di avvenuta pubblicazione, al fine di poter provvedere al deposito in giudizio della relativa prova.

Distinti saluti.

Prof. Avv. Federico Dinelli